

Trattamento fiscale relativo alle erogazione in denaro o beni a favore di Scuole ed enti Pubblici

Erogazioni in denaro (da effettuare sempre tramite bonifico bancario sul conto bancario dell'Ente Pubblico):

Motivazione del versamento: **Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa**

L'erogazione, come introdotto dall'art 13 D.lgs 460/97:

- è detraibile dall'imposta sulle persone fisiche per un importo pari al 19% dell'erogazione da calcolarsi su un massimo di € 2.065,83;
- è deducibile dal reddito di impresa per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

In alternativa, sia per le persone fisiche che per le imprese:

- è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui

Erogazione di beni e prodotti (fattura):

Nel caso si voglia rinunciare all'esercizio **anche** della rivalsa dell'IVA si dovrà emettere fattura in duplice esemplare recante l'indicazione:

"Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, senza esercizio della rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972"

e si dovrà contabilizzare e versare l'imposta alla stregua di qualsiasi operazione imponibile.

La contabilizzazione dell'omaggio del credito verso il cliente va effettuata come segue (esempio importo pari a 1.000 Euro + IVA 22%):

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Diversi | a (Scuola) Cliente 1000 + 220 IVA |
| | Rinuncia al credito per omaggio |
| Spese Sponsorizzazione | 1000 |
| Erogazioni liberali | 220 |

SPLIT PAYMENT – REVERSE CHARGE - FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riferimenti : art.1 co. 629 lett. a), lett. b) / co. 631 L.190/2014 (L. di Stabilità 2015). La Legge di Stabilità 2015, art. 1 co. 629, lett. b) introducendo il nuovo art.17-ter DPR 633/1972, prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA relativo alle fatture emesse dal 1/1/2015 nei confronti degli Enti pubblici che non sono debitori di imposta sul valore aggiunto, tassativamente indicati nel nuovo art. 17 citato:

- Stato ed organi dello Stato
- Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
- Istituti universitari
- Aziende sanitarie locali
- Enti ospedalieri
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza
- Enti pubblici di previdenza

Sulla base di questo nuovo metodo il versamento dell'Iva all'Erario viene effettuato direttamente dall'Ente pubblico, sulla base delle fatture da questi ricevute. Pertanto l'Ente pubblico corrisponderà al proprio fornitore l'importo della fattura al netto dell'Iva ivi esposta.

Sulle fatture deve essere esposta la seguente indicazione : "Scissione dei pagamenti art.17-ter DPR 633/72".

Sono esclusi dallo Split Payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi nonché le operazioni, per le quali si applica il reverse charge di cui all'art.17 co. 6 del DPR 633/72 così come modificato dal co. 629 lett.a) e co.631, che hanno ad oggetto le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

Il nuovo REVERSE CHARGE art.17 co. 6 del DPR 633/72 non contiene alcun riferimento a limitazioni soggettive, per cui le nuove disposizioni sono applicabili non solo ai lavori in subappalto ma anche nel caso in cui le prestazioni siano rese nei confronti del contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei lavori.